

ATTI PARLAMENTARI

V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. I
1966-1969

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI

Presentata alla Presidenza il 23 aprile 1971

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Determinazione della Corte dei conti n. 1055 del 2 marzo 1971	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1966, 1967, 1968 e 1969 dell'Ente acquedotti siciliani	»	6

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 1966:

Consuntivo	»	22
Relazione amministrativa	»	66
Relazione del Collegio dei revisori	»	93

Esercizio 1967:

Consuntivo	»	100
Relazione amministrativa	»	144
Relazione del Collegio dei revisori	»	174

Esercizio 1968:

Consuntivo	»	182
Relazione amministrativa	»	232
Relazione del Collegio dei revisori	»	261

Esercizio 1969:

Consuntivo	»	270
Relazione amministrativa	»	324
Relazione del Collegio dei revisori	»	353

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1055**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 2 marzo 1971;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente **acquedotti siciliani** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1966, 1967, 1968 e 1969 nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Ente e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce sui conti consuntivi 1966 e 1967 rese con decreti interministeriali il 21 marzo 1970 dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1966, 1967, 1968 e 1969;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

considerato che nella relazione stessa sono stati formulati rilievi in ordine all'impiego in spese di carattere generale, delle entrate, per legge, destinate al finanziamento di opere acquedottistiche, alla mancata iscrizione del contributo statale nel conto economico dell'esercizio 1968 nonché all'irregolare accertamento in bilancio dell'importo di mutui prima della stipulazione dei relativi contratti;

DETERMINA

di comunicare alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1966, 1967, 1968 e 1969 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente **acquedotti siciliani**, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso;

di segnalare — a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958 — le irregolarità di cui in parte motiva all'onorevole Ministro per i lavori pubblici ed all'onorevole Ministro per il tesoro, ai quali ordina che sia comunicata copia della presente determinazione e dell'annessa relazione.

IL RELATORE
f.to Nicosia

IL PRESIDENTE
f.to Cataldi

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER GLI ESERCIZI 1966, 1967, 1968 E 1969 DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI

SOMMARIO

1. - *Premessa - Deliberazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi e pronuncie dell'Autorità di vigilanza.* — 2. - *I risultati delle gestioni: 2-a) La gestione di competenza; 2-b) La situazione amministrativa; 2-c) Il conto economico; 2-d) La situazione patrimoniale.* — 3. - *Le entrate.* — 4. - *Le spese.* — 5. - *La situazione dei residui.* — 6. - *Gli Organi di amministrazione dell'Ente.* — 7. - *La situazione del personale e i relativi oneri.* — 8. - *Notazioni conclusive.*

1. — PREMESSA - DELIBERAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI E DEI CONTI CONSUNTIVI E PRONUNCIE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

Per l'ordinamento e per gli scopi che l'Ente si prefigge si richiama quanto esposto nelle precedenti relazioni (1).

I conti consuntivi degli esercizi in esame sono stati deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, rispettivamente nelle sedute del 19 gennaio 1968, 30 gennaio 1969, 18 dicembre 1969, 26 ottobre 1970, sempre oltre il termine sancito dall'articolo 18 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, e conseguentemente inviati con notevole ritardo al Ministero dei lavori pubblici per la prescritta approvazione; che è intervenuta per i consuntivi degli esercizi 1966 e 1967 rispettivamente con decreti interministeriali n. 0584 e n. 0585 del 21 marzo 1970, mentre non risulta sia stata adottata alcuna pronuncia sui consuntivi degli esercizi 1968 e 1969 (2).

Non approvati risultano, inoltre, il conto consuntivo dell'esercizio 1963-64, nonché i bilanci di previsione relativi agli esercizi 1° luglio-31 dicembre 1965, 1966 e 1967 (3). Sono stati, invece, approvati i preventivi degli esercizi 1968 (con decreto interministeriale 30 ottobre 1968,

(1) Cfr. *Relazioni della Corte dei conti* per il periodo 1951-1960, in « Atti parlamentari », III legislatura, Camera dei deputati, doc. XIV, n. 1, vol. III, pagg. 111, 121; per l'esercizio 1960-1961, *idem*, vol. VI, pagg. 213, 217; per l'esercizio 1961-1962, *idem*, IV legislatura, Camera deputati, doc. XIII, n. 1; vol. LXIII; per gli esercizi 1962-1963 e 1963-1964, *idem*, vol. CXC VII; per gli esercizi 1964-1965 e 2° semestre 1965, *idem*, V legislatura, Camera dei deputati, doc. XV, n. 1.

(2) Per l'esercizio 1968 il Ministero del tesoro con nota n. 111329 del 9 ottobre 1970 ha comunicato di non avere obiezioni per l'approvazione del relativo rendiconto, pur raccomandando per l'avvenire l'adozione da parte dell'Ente di determinati adempimenti.

(3) Per il consuntivo relativo all'esercizio 1963-64 e per i preventivi degli esercizi 2° semestre 1965 e 1966 il Ministero del tesoro con nota n. 132557/132556 del 28 ottobre 1966, rifiutava l'approvazione osservando che, oltre a disavanzi economici, i conti « contemplavano l'assorbimento in spese ricorrenti dell'esercizio di notevole parte dei contributi disposti dallo Stato per assicurare la conservazione e l'efficienza del patrimonio acquedottistico ».

Per il preventivo 1967 il Ministero dei lavori pubblici rilevava la scarsa attendibilità della previsione delle entrate, in parte basate sulla maggiorazione delle tariffe di vendita dell'acqua non ancora approvata dal CIP,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 02054), 1969 (decreto interministeriale 16 giugno 1970, n. 01541) e 1970 (decreto interministeriale 1° maggio 1970, n. 01089).

Da quanto sopra esposto si rileva il ritardo con cui l'amministrazione vigilante emette la propria pronuncia sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, nonché la disorganicità con la quale si provvede a tali adempimenti, dal momento che sono stati approvati preventivi e consuntivi riferentisi ad esercizi successivi ad altri per i quali l'approvazione non è intervenuta.

2. — I RISULTATI DELLE GESTIONI

I risultati delle gestioni in esame, desunti dai consuntivi, si sintetizzano nei seguenti dati:

	1966	1967	1968	1969
Disavanzo finanziario di competenza	542.568.280	485.423.071	1.027.313.061	13.830.698
Disavanzo di amministrazione	1.411.989.775	1.897.163.816	2.936.372.827	2.943.399.736
Utile di esercizio	—	—	—	—
Perdita d'esercizio	330.734.762	283.331.563	1.109.940.400	35.871.433

Detti risultati trovano la loro dimostrazione nei prospetti che seguono, riportati nelle successive sezioni del presente paragrafo: in essi, per utilità di raffronto, sono stati riportati anche i dati relativi alla gestione 1° luglio 1964-30 giugno 1965, ⁵atteso che l'esercizio a questo ultimo successivo è stato limitato a 6 mesi, dal 1° luglio al 31 dicembre 1965.

2-a. — *La gestione di competenza*

Il periodo 1966-1968 è indubbiamente il periodo più critico della vita economica dell'Ente, tant'è che gli stessi Organi di vigilanza avvertirono la necessità di proporre particolari provvidenze che si concretizzarono nella legge 13 agosto 1969, n. 617, con la quale venne concesso all'Ente un contributo statale annuo di lire 1.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, a copertura delle spese sostenute e da sostenere per il perseguimento dei fini istituzionali, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e per il ripianamento dei bilanci, nonché per il pagamento dei ratei di ammortamento dei mutui da assumere per l'estinzione delle passività accertate al 31 dicembre 1968.

nonché l'alta incidenza delle spese generali, invitava l'Ente con nota n. 1028 del 28 aprile 1967 ad adottare idonei provvedimenti per la normalizzazione della situazione economico-finanziaria ed il raggiungimento dell'effettivo pareggio di bilancio.

L'Ente replicava in data 16 maggio 1967 fornendo assicurazione circa la eliminazione dal preventivo del presunto introito per maggiorazione delle tariffe non ancora autorizzata e faceva presente l'impossibilità di contrarre ulteriormente le spese generali senza recare riflessi negativi sulla gestione.

Il Ministero dei lavori pubblici, pur riconoscendo l'inderogabile necessità che la situazione economico-finanziaria dell'Ente fosse al più presto riportata alla normalità con adeguate iniziative per l'incremento delle entrate e la riduzione delle spese generali e di funzionamento, considerato che allo stato la situazione non potesse essere istantaneamente modificata, e tenuto presente che l'esercizio era già da molti mesi iniziato prospettava al Ministero del tesoro con nota del 6 luglio 1967, n. 1319, l'opportunità dell'approvazione del bilancio di che trattasi; non risulta che la proposta stessa abbia avuto seguito.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NATURA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	1964-1965		1966		1967		1968		1969	
	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite
Effettive ordinarie	1.495.730.690	2.115.431.711	1.949.495.464	2.439.215.391	2.274.635.005	2.662.291.710	2.155.893.776	3.054.279.470	2.635.967.044	3.304.883.567
Effettive straordinarie	3.670.741.548	3.112.893.926	4.186.911.363	4.093.248.140	4.446.849.653	4.642.957.478	7.181.736.150	10.051.507.026	5.579.846.997	8.782.893.673
Movimento di capitali	80.000.000	198.638.878	—	146.511.576	250.000.000	151.658.541	2.898.000.000	157.146.491	4.000.000.000	141.867.499
Partite di giro	424.216.174	424.216.174	468.362.470	468.362.470	483.588.164	483.588.164	618.944.392	618.944.392	2.045.994.071	2.045.994.071
Contabilità speciali	—	—	134.488.888	134.488.888	159.169.041	159.169.041	162.825.200	162.825.200	158.484.636	158.484.636
Disavanzo finanziario competenza	180.492.277	—	542.568.280	—	485.423.071	—	1.027.313.061	—	13.830.698	—
	5.851.180.689	5.851.180.689	7.281.826.465	7.281.826.465	8.099.664.934	8.099.664.934	14.044.702.579	14.044.702.579	14.434.123.446	14.434.123.446

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Particolarmente per quanto riguarda gli esercizi 1966, 1967 e 1968, a conferma dello stato critico in cui l'Ente versava in tale periodo, basta qui riferirsi alle modestissime cifre che nei singoli predetti esercizi furono destinate a nuove costruzioni o ad esecuzione di opere per manutenzione straordinaria (4).

Sembra opportuno porre a raffronto, con il prospetto che segue, le entrate ed uscite previste e quelle accertate e impegnate nel corso degli esercizi cui la presente relazione si riferisce:

ESER- CIZIO	E n t r a t e			S p e s e		
	Previste	Accertate	Differenza	Previste	Accertate	Differenza
1964-65 . .	8.835.895.048	5.670.688.412	—3.165.206.636	9.165.392.011	5.851.180.689	—3.314.211.322
1966 . . .	6.796.089.580	6.739.258.185	— 56.831.395	7.359.588.695	7.281.826.465	— 77.762.230
1967 . . .	8.671.480.256	7.614.241.863	—1.057.238.393	9.354.456.444	8.099.664.934	—1.254.791.510
1968 . . .	14.348.942.795	13.017.389.518	—1.331.553.277	15.274.937.920	14.044.702.579	—1.230.235.341
1969 . . .	14.562.174.474	14.420.292.748	— 141.881.726	14.562.174.474	14.434.123.446	— 128.051.028

Pur rilevando che nei confronti di quanto si è verificato nell'esercizio 1964-65 meno notevoli si manifestano le differenze fra le somme previste sia in entrata sia in uscita e quelle accertate od impegnate negli esercizi di cui si tratta, le differenze stesse tuttavia sono sempre assai rilevanti, onde è necessario che l'Ente usi maggiore ponderazione nella impostazione delle previsioni per gli esercizi futuri.

Fra le entrate straordinarie sia per l'esercizio 1966 sia per l'esercizio 1967 sono state previste ed accertate lire 500 milioni annui, mentre per l'esercizio 1968 tale entrata è stata prevista ed accertata per lire 250 milioni, scadendo al 30 giugno 1968 il contributo quinquennale concesso, con legge 14 luglio 1965, n. 912, a partire dall'esercizio 1963-64. Va rilevato che gran parte di detti contributi è stata erogata per spese generali distraendola dalla sua naturale destinazione (manutenzione degli acquedotti comunali affidati in gestione all'Ente).

È da osservare, inoltre, che nel 1968 figurano in entrata (accertate ma non riscosse) lire 2.000 milioni quali somministrazioni dello Stato per le costruzioni, ricostruzioni e sistemazione degli acquedotti colpiti dai movimenti tellurici del gennaio 1968 (legge 18 marzo 1968, n. 241); corrispondentemente in uscita sono state impegnate lire 1.904,7 milioni, peraltro non ancora pagate.

Parimenti per l'esercizio 1968 quale ricavo di mutui in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 506 (5) figurano in entrata 2.898 milioni, non ancora riscossi, che trovano la loro contropartita per lo stesso importo, impegnato ma non pagato, per il finanziamento del progettato programma di lavoro di cui alla legge medesima, nelle uscite straordinarie.

Nell'esercizio 1969 figura, per la prima volta, tra le entrate straordinarie, accertato e riscosso il contributo statale di lire 1.300 milioni concesso con la legge n. 617 del 1969. Nel movi-

(4) Vedi *infra* n. 4.

(5) La suddetta legge consente all'Ente di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino alla concorrenza di lire 3 miliardi per ogni esercizio finanziario per la realizzazione di programmi per opere acquedottistiche concordati con i comuni o loro consorzi, dietro cessione del contributo statale di lire 150 milioni annui e del contributo integrativo della Regione siciliana. Vedi anche doc. XV, n. 1, pag. 12.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento di capitali, per lo stesso esercizio, figurano accertate complessive lire 4.000 milioni per mutui, per altro non ancora contratti, autorizzati rispettivamente con leggi 26 luglio 1967 n. 696 (lire un miliardi) (6) e 506 del 1968 (lire 3 miliardi).

Di contro, tra le uscite, figurano impegnate per lavori di manutenzione straordinaria e costruzione, ricostruzione acquedotti complessivamente lire 446.717.732 (finanziati con fondi EAS ma ancora da pagare per oltre 442 milioni), nonché l'impegno di complessivi 4 miliardi (non pagati) per le opere da finanziare con le citate leggi nn. 506 e 696.

2-b. — *La situazione amministrativa*

	31-12-1966	31-12-1967	31-12-1968	31-12-1969
Saldo passivo di cassa	729.391.313	850.748.030	469.184.656	260.669.211
Residui passivi	4.132.140.134	5.250.765.924	11.629.731.065	16.581.300.593
	4.861.531.447	6.101.513.954	12.098.915.721	16.841.969.804
Residui attivi	3.449.541.672	4.204.350.138	9.162.542.894	13.898.570.068
Disavanzo di amministrazione	1.411.989.775	1.897.163.816	2.936.372.827	2.943.399.736

Da tale prospetto appare evidente che alla fine del 1968 l'Ente accusava un disavanzo netto di lire 2.936 milioni per il ripianamento del quale, in uno con altre provvidenze per il perseguimento dei fini istituzionali, è stata appunto autorizzata la contrazione di mutui con la legge n. 617 del 1969 innanzi ricordata.

A tutt'oggi però non risulta stipulato mutuo alcuno e ciò perché la Cassa depositi e prestiti non ha derito alle richieste dell'Ente, mentre le banche all'uopo interpellate, anche se disposte a concedere i mutui, hanno subordinato gli stessi alla corresponsione di elevati tassi di interesse (7).

La situazione, riferita al 1969; appare pertanto praticamente immutata atteso che l'unico apporto concreto finora ottenuto dall'Ente è costituito dall'annua somma di lire 1.300 milioni, che è stata in parte destinata per fronteggiare situazioni contingenti delle opere acquedottistiche.

Da tenere presente che in tale stato di cose, ed almeno fino a tutto l'esercizio 1968, la situazione dell'Ente era caratterizzata dalla mancanza di liquidità e dalla necessità del ricorso a scoperti di cassa, con la conseguenza di un maggiore esborso di interessi passivi.

(6) La legge autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere contributi costanti trentacinquennali per le opere occorrenti per la bonifica ed il prosciugamento del sottosuolo, per la normalizzazione e approvvigionamento idrico e di servizi di fognatura dell'abitato di Licata.

(7) Tuttavia sono in corso trattative con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele relative soprattutto alla misura del tasso annuo d'interesse preteso dall'Istituto bancario.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-c. — Il conto economico

	1964-1965	1966	1967	1968	1969
Entrate effettive al netto di quelle connesse con operazioni di trasformazione patrimoniale	+2.688.622.842	+2.516.001.559	+2.891.191.334	+2.674.582.705	+3.991.434.891
Uscite effettive al netto di quelle che si sono concretate in incrementi patrimoniali	-2.635.535.791	+2.849.961.797	-3.175.694.145	-3.548.018.549	-3.712.695.102
Avanzo economico di competenza	+ 53.087.051	—	—	—	+ 278.739.789
Disavanzo economico di competenza	—	- 333.960.238	- 284.502.811	- 873.435.844	—
Partite extra bilancio finanziario (sopravvenienze e insussistenze attive e passive ed ammortamenti)	- 37.013.717	+ 3.225.476	+ 1.171.248	- 236.504.556	- 314.611.222
Avanzo o disavanzo d'esercizio	+ 16.073.334	- 330.734.762	- 283.331.563	-1.109.940.400	- 35.871.433

Si rileva in proposito che, sebbene negli esercizi in esame siano state accertate in entrata come contributi dello Stato per l'esercizio 1966 lire 500 milioni (8), per l'esercizio 1967 lire 500 milioni (8), per l'esercizio 1968 lire 250 milioni (8), e per l'esercizio 1969 lire 1.300 milioni (9), l'attività propria dell'Ente per manutenzione straordinaria e costruzioni risulta molto modesta nei singoli esercizi considerati e precisamente nulla nell'esercizio 1966, per un corrispondente impegno di lire 248 milioni circa nel 1967, per lire 80 milioni nel 1968 e per lire 446 milioni circa nel 1969.

Le rimanenti quote dei contributi sono state infatti assorbite dalle spese ordinarie di gestione in violazione a quanto disposto nell'articolo 1 della legge 17 aprile 1948, n. 774, come del resto è avvenuto per le precedenti gestioni (10).

(8) Legge 14 luglio 1965, n. 912.

(9) Legge già citata n. 617 del 1969.

(10) Si fa richiamo in proposito ai rilievi formulati con le precedenti relazioni: vol. LXXXI, pag. 8; volume CXCVII, pag. 12 e doc. XV, n. 1, pag. 6.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E, ciò malgrado, gli esercizi di che si tratta, come quelli precedenti, si sono chiusi, accezioni fatta per il 1964-65, costantemente in perdita come risulta dallo specchio che segue:

	Rendite	Spese	Avanzo o disavanzo
1957-58	704.434.520	911.709.023	— 207.274.503
1958-59	712.964.381	947.966.491	— 235.002.110
1959-60	835.348.132	1.132.867.573	— 297.519.311
1960-61	874.249.209	1.231.091.891	— 356.842.682
1961-62	1.188.115.297	1.605.865.958	— 417.750.661
1962-63	1.240.524.131	1.979.374.892	— 738.850.761
1963-64	1.832.058.404	1.265.074.511	— 433.016.107
1964-65	2.703.894.035	2.687.820.701	+ 16.073.334
II semestre 1965	927.565.095	1.316.277.570	— 388.712.475
1966	2.536.867.746	2.867.602.508	— 330.734.762
1967	2.904.404.519	3.187.736.082	— 283.331.563
1968	2.711.970.678	3.821.911.078	— 1.109.940.400
1969	4.027.290.397	4.063.161.830	— 35.871.433

Solo per il 1969, per effetto del maggior contributo di 1.300 milioni di cui si è già discusso, il disavanzo si riduce a circa 35 milioni.

Le cause di tale andamento sono quelle già esposte con le precedenti relazioni ed in specie:

a) l'aumento delle spese per il personale passate dai 1.746 milioni del 1964-65 a 2.004 milioni nel 1966 e a 2.613 milioni nel 1969;

b) il rilevante onere degli interessi passivi che dai 115 milioni del 1964-65 sono aumentati a 136 milioni nel 1966 e a 166 milioni nel 1967 per poi discendere a 92 e 96 milioni rispettivamente nel 1968 e 1969 (11).

2-d. — La situazione patrimoniale

I dati della situazione patrimoniale al 31 dicembre degli esercizi in esame risultano dal prospetto che segue:

	1-1-1966	31-12-1966	31-12-1967	31-12-1968	31-12-1969
Attività	32.918.062.384	35.759.498.251	40.764.455.912	54.856.080.322	68.102.098.285
Passività	31.090.655.870	34.262.826.499	39.551.115.723	52.752.680.533	28.877.761.547
Patrimonio netto	1.827.406.514	1.496.671.752	1.213.340.189	2.103.399.789	39.224.336.738

Si rileva la corrispondenza per gli esercizi 1966 e 1967 tra il decremento patrimoniale risultante dal conto economico e quello da tale prospetto rilevabile.

Tale corrispondenza invece manca per l'esercizio 1968 e ciò perché fra le voci dell'attivo del conto patrimoniale, sono comprese lire 1.904.761.904 (sulla voce impianti acquedottistici in corso di costruzione) corrispondenti alla utilizzazione del contributo statale concesso all'Ente per il ripristino degli acquedotti devastati dal sisma del 1968, contributo che invece non figura nel conto economico, onde non può non rilevarsi la irregolarità del procedimento contabile seguito.

(11) Per le cause si rimanda a quanto illustrato nel successivo n. 4.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Particolare attenzione merita la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio 1969; infatti il netto patrimoniale da 2.103 milioni del 1968 sale a 39.224 milioni nel 1969, a causa soprattutto del fatto che l'Ente ha riportato nel conto impianti acquedottistici l'ammontare delle spese sostenute per la costruzione delle opere finanziarie dalla Cassa per il Mezzogiorno (lire 36.846 milioni) dal 1952 al 1969.

Va osservato in proposito che, come rilevato nelle precedenti relazioni (12) l'Ente comprende fra gli elementi patrimoniali il valore degli acquedotti costruiti o ricostruiti e dei quali ha solo la gestione.

Pertanto, poiché alla costruzione di queste opere viene provveduto attraverso i contributi statali, i mutui autorizzati od i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, quale dimostrazione delle somme ricevute od impegnate, l'Ente espone in attivo il valore acquisito dagli acquedotti per effetto delle costruzioni o ricostruzioni effettuate.

pertanto la consistenza del predetto conto alla fine dell'esercizio 1969 si eleva ad un totale di lire 42.041 milioni.

Anche per i consuntivi in esame è da rilevare che fra le voci dell'attivo patrimoniale sono compresi i valori dei « Materiali in corso di ordinazione » rispettivamente per circa lire 7 milioni nel 1966, 90 milioni nel 1967, 258 milioni nel 1968, e 397 nel 1969; valgono in proposito le osservazioni fatte nelle precedenti relazioni e particolarmente in quella relativa agli esercizi 1962-63 e 1963-64 (13).

Nel periodo in esame si registra una flessione nella esposizione debitoria dell'Ente verso banche per anticipazioni di cassa da queste concesse; infatti dai 729 milioni del 1966 e dagli 850 milioni del 1967 si scende a 469 milioni ed a 260 milioni rispettivamente alla fine degli esercizi 1968 e 1969. E ciò soprattutto per l'utilizzazione dei contributi concessi con le leggi n. 577 del 1967 e n. 617 del 1969, i quali, unitamente alla stasi nell'attività propria dell'Ente, hanno consentito di sopperire alle esigenze della gestione e di alleviare la necessità di ricorso al credito bancario. Nonostante ciò, è tuttora ravvisabile, anche se con punte meno accentuate, la mancanza di liquidità, che ha caratterizzato anche il periodo in esame, e che ha influito sulla gestione con un notevole carico di interessi passivi.

3. — LE ENTRATE

Fra le entrate del conto della competenza, particolare menzione merita il gettito dei canoni di utenza e dei noli dei contatori:

	1964-65	1966	1967	1968	1969
Cap. 1. - Canoni per concessioni d'acqua. Eccedenza di consumo	1.125.662.150	1.538.884.341	1.864.412.170	1.766.071.519	2.051.773.711
Cap. 2. - Nolo e manutenzione contatori	109.691.443	122.053.207	123.644.099	129.117.493	275.642.093
	1.235.353.593	1.660.937.548	1.988.061.269	1.895.189.012	2.327.415.804

(12) Vedi doc. XV, n. 1 già citato a pag. 10.

(13) In tale sede (vol. CXC VII pag. 11) fu rilevato come in mancanza di un'obbligazione formalmente assunta dall'Ente con l'ordinazione dei materiali, non sussista alcun titolo giuridico per l'impegno della spesa che, pertanto, non poteva essere iscritta fra le uscite del conto finanziario così come l'importo dei materiali stessi non poteva figurare nell'attivo del conto patrimoniale.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'incremento che si verifica nelle entrate per canoni di utenza è dovuto di regola all'aumento progressivo del numero degli utenti (da 167.757 nel 1965 a 205.902 nel 1969); al riguardo infatti va osservato che la flessione verificatasi nel 1968 è da porre in relazione, come indicato dal Presidente dell'Ente, con la mancata contabilizzazione nei ruoli suppletivi dello stesso anno delle eccedenze di consumo per i comuni disastri dal terremoto.

Per quanto attiene alle entrate relative ai noli dei contatori, al modesto aumento progressivo dell'importo totale di tali noli verificatosi come di consueto regolarmente fino all'esercizio 1968, succede un notevole incremento nell'esercizio 1969, dovuto all'aumento delle quote di nolo e manutenzione contatori, che da lire 660 e 960 è passato a lire 1.500 annue a seguito del provvedimento n. 1191 del 17 aprile 1968 del Comitato interministeriale dei prezzi.

Tutto ciò non induce a ritenere che possa essere prossimo l'effettivo ripianamento del bilancio, tenuta presente la mancata stipulazione dei mutui autorizzati con le leggi soprari-chiamate e, quindi la mancata realizzazione delle opere previste, con conseguente maggior incremento delle utenze.

Per quanto attiene alle entrate determinate dalle percentuali liquidate dalla Cassa del Mezzogiorno, tenendo presente che esse sono commisurate all'importo delle costruzioni e dei lavori affidati all'EAS, occorre avvertire che gli effetti delle difficoltà congiunturali, avvertite su scala nazionale, si riflettono sugli esercizi in esame tant'è che tali entrate scendono, nei confronti del 1964-65, nel 1966 a lire 72,2 milioni, nel 1967 a lire 111,2 milioni, e nel 1968 a lire 130 milioni mentre, per la ripresa della piena attività in campo acquedottistico, nel 1969 ascendono a lire 356,9 milioni, in relazione ad un importo di lavori di circa 3.783 milioni, contro una previsione di lire 5.250 milioni (14).

4. — LE SPESE

Le spese effettive di parte ordinaria sostenute negli esercizi in esame hanno registrato un aumento progressivo, aggirantesi, in media, sui 286,5 milioni annui, passando dai 2.115 milioni del 1964-65 ai 3.304 milioni del 1969.

Nello specchio che segue si espongono, comparandole con quelle relative all'esercizio 1964-65, le citate spese ripartite tra le varie causali.

	1964-65	1966	1967	1968	1969	
					Preventivo	Consuntivo
Spese per il personale della Sede centrale	414.590.717	574.120.142	602.991.336	626.675.442	804.200.500	778.102.720
Spese per il personale dei reparti	288.619.210	303.579.041	311.864.883	347.517.617	405.000.000	403.027.955
Spese per il personale di linea	1.043.095.132	1.126.737.928	1.182.459.624	1.441.043.313	1.433.350.000	1.431.981.992
Spese per gli amministratori ed i revisori	15.500.000	12.035.412	12.165.687	10.592.268	12.000.000	11.165.886
Spese generali e di funzionamento	323.188.672	392.405.308	527.436.975	592.849.042	670.574.271	641.605.014
Spese per materiali vari	30.497.980	30.337.560	25.373.205	35.601.788	39.000.000	39.000.000
	2.115.431.711	2.439.215.391	2.662.291.710	3.054.279.470	3.364.124.771	3.304.883.567

(14) Quanto alla auspicata aderenza tra previsioni ed accertamenti si richiamano le osservazioni in precedenza riportate.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La causa dei progressivi aumenti, di cui sopra è cenno, è da ricercarsi principalmente nell'aumento degli oneri per i dipendenti, e ciò anche se, come in seguito si dirà, il personale di ruolo dell'Ente, specie quello operaio, si è sensibilmente ridotto per il fatto che negli ultimi tempi non si sono coperti i posti resisi vacanti nei gradi iniziali del ruolo (15).

Tra le spese straordinarie effettive sono da porre in particolare evidenza quelle sostenute dall'Ente a titolo di interessi, che nel periodo in esame risultano dal prospetto che segue:

	1964-65	1966	1967	1968	1969
Interessi passivi vari . . .	115.465.048	136.871.296	166.635.569	92.300.341	96.697.999
Spese diritti ed interessi passivi in dipendenza dei mutui con il Banco di Sicilia	145.607.628	139.170.553	134.064.409	128.551.186	120.560.263
Interessi passivi sui mutui con la Cassa depositi e prestiti	28.243.550	44.914.302	44.737.099	44.550.150	44.352.918
Oneri assunti dall'EAS per rimborso ai comuni di quote per ammortamento mutui	2.586.817	2.061.697	2.426.518	2.509.323	4.043.412
	291.903.043	323.017.848	347.863.595	267.911.090	265.554.592

Da quanto sopra si rileva che gli interessi passivi vari registrano un notevole progressivo aumento per gli esercizi 1966 e 1967, mentre subiscono una vera e propria deflessione per gli esercizi 1968 e 1969. La ragione del fenomeno va ricercata nella diminuzione del ricorso alla anticipazione bancaria per l'utilizzazione, nell'esercizio 1968, del contributo statale di lire 500 milioni concesso con la legge n. 577 del 1967 e, per l'esercizio 1969, nella corresponsione del contributo di lire 1.300 milioni di cui alla legge n. 617 del 1969.

Gli impegni per opere di manutenzione straordinaria e di costruzione, ricostruzione e sistemazione acquedotti risultano dal seguente prospetto.

	1964-65	1966	1967	1968	1969
Impegni di spesa:					
- per manutenzione straordinaria acquedotti .	40.000.000	—	39.340.991	80.000.000	100.000.000
- per costruzione, ricostruzione e sistemazione acquedotti . . .	—	—	209.430.250	4.802.761.904	4.346.717.732
- per lavori in concessione della Cassa per il Mezzogiorno	2.456.555.262	3.550.246.032	3.768.456.652	4.593.792.763	3.853.978.367

(15) Va comunque osservato che le spese per il personale registrano negli esercizi in esame una percentuale d'incidenza sulle spese effettive pari a quella registrata nell'esercizio 1964-65. Infatti le anzidette spese accertate per i singoli esercizi in lire 2.004, 2.097, 2.415, 2.613 milioni, hanno inciso sul totale delle spese effettive nella percentuale dell'82,17, 78,78, 79,07 e 79,07 per cento.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risulta assolutamente nulla l'attività propria dell'Ente per il 1966, modesta nel 1967. Nel 1968 e nel 1969 per l'espletamento della suddetta attività sono state impegnate per ciascun esercizio oltre 4 miliardi di lire. È da osservare però che a tali impegni non corrisponde l'effettiva e concreta realizzazione delle opere previste dagli annuali programmi tecnici di attività, se si eccettua per il 1968 il parziale ripristino degli acquedotti danneggiati dai movimenti tellurici, e ciò, come in precedenza già ricordato, per la difficoltà di contrarre i mutui assentiti per il finanziamento delle citate opere.

5. — LA SITUAZIONE DEI RESIDUI

La consistenza dei residui alla fine degli esercizi in esame risulta dal seguente prospetto:

	31-12-1965	31-12-1966	31-12-1967	31-12-1968	31-12-1969
Residui attivi	4.282.376.962	3.449.541.672	4.204.350.138	9.162.542.894	13.898.570.068
Residui passivi	3.611.023.125	4.132.140.134	5.250.765.924	11.629.731.065	16.581.300.593

Il progressivo aumento dei residui attivi è dovuto sia ai ritardi ed alle difficoltà che l'Ente incontra nella riscossione di crediti, sia all'irregolare procedimento seguito con l'accertamento in bilancio dell'importo annuale dei mutui autorizzati, ancor prima della effettiva possibilità della stipula dei relativi contratti. La ragione dell'incremento dei residui passivi è da ricercare sia nella necessità di dilazionare nel tempo — anche in mancanza della riscossione dei residui attivi — il pagamento degli impegni assunti, sia nel fatto che in bilancio vengono impropriamente indicati come residui le somme stanziare per le opere programmate e non potute eseguire per la mancata realizzazione delle entrate.

Al proposito è da osservare che se la prospettazione contabile seguita dall'Ente trova la sua ragione d'essere nella opportunità di evidenziare l'obbligo di provvedere alla esecuzione dei programmi annuali predisposti con il piano tecnico allegato ai singoli preventivi, tuttavia è da considerare che tale sistema non rispecchia l'effettiva rispondenza dei risultati finali di bilancio alla realtà dell'attività gestoria.

6. — GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, scaduto il 15 maggio 1967, è stato rinnovato con decreto del Ministro per i lavori pubblici del 9 agosto 1967; con decreto dello stesso Ministro in pari data è stato rinnovato anche il Collegio dei revisori, il cui mandato era scaduto il 31 ottobre 1966.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968 è stata disposta la nomina del nuovo Presidente dell'Ente, dopo che il precedente decreto presidenziale era stato annullato dalla Corte costituzionale per il mancato intervento del Presidente della Regione siciliana alla riunione del Consiglio dei Ministri che aveva deliberato la nomina stessa.

7. — LA SITUAZIONE DEL PERSONALE E I RELATIVI ONERI

Caratterizza, inoltre il periodo per il quale si riferisce una quasi permanente agitazione del personale, tutta volta ad ottenere migliori condizioni economiche e facilitazioni di carriera; tale agitazione sbocca nelle frequenti delibere adottate dal Consiglio d'amministrazione tendenti quasi tutte a modificare il regolamento del 1963, approvato con decreto interministeriale dello stesso anno. Alcune di esse sono state già approvate dagli organi di vigilanza ma non sono valse ad acquietare il personale stesso.

Fra le più importanti sono da segnalare:

1) le delibere 28 gennaio 1966, 18 gennaio e 13 novembre 1967, 30 gennaio 1969, approvate dal Ministero per i lavori pubblici, con le quali sono state estese al personale dell'Ente gli aumenti della indennità integrativa speciale autorizzati per gli anni 1966, 1967, 1968 e 1969 per i dipendenti dello Stato;

2) la delibera 15 marzo 1968, approvata con decreto interministeriale n. 02809 dello 11 dicembre 1968, che eleva al 100 per cento l'importo delle gratifiche al personale (impiegati e salariati) di cui agli articoli 31 e 179 del Regolamento organico;

3) la delibera 30 maggio 1968, approvata dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Tesoro, con nota n. 0139 del 20 marzo 1969, con la quale è stata estesa al personale dell'Ente l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente l'assegno integrativo mensile concesso ai dipendenti statali;

4) la delibera 20 luglio 1968, approvata con decreto interministeriale n. 01240 del 21 giugno 1969, con cui si emenda l'articolo 178 del regolamento organico per il personale, armonizzandoli con le disposizioni dettate per gli operai dello Stato con le leggi 5 marzo 1961, n. 90 e decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relative a soprassoldi dovuti al personale salariato che compia lavori particolarmente gravosi o pericolosi o che svolga incarichi di responsabilità e di sorveglianza sugli altri operai. Tali compensi restano fissati rispettivamente in misura non superiore al 15,625 per cento e al 6,25 per cento della paga giornaliera e vengono anche estesi ai capi operai.

5) le deliberazioni 27 novembre 1968 e 11 dicembre 1968, approvate con decreto interministeriale 00973 del 20 maggio 1969, con le quali vengono recepite alcune delle disposizioni contenute nella legge 6 agosto 1967, n. 698, concernente il personale del Ministero dei lavori pubblici, vengono temporaneamente ridotti i periodi di servizio per l'ammissione ai concorsi, esami e scrutini per il conseguimento delle promozioni e sono istituiti nel regolamento organico del personale dell'ente gli articoli 26-bis e 152-bis nonché emendati gli articoli 149, 150 e 151, 152, 176 (16);

6) la delibera 29 luglio 1969, approvata, su conforme avviso del Ministero del tesoro, dal Ministero dei lavori pubblici con telegramma del 27 agosto stesso anno, con la quale è stato attribuito al personale l'acconto di lire 10.000 mensili per 15 mensilità sui futuri miglioramenti in base agli accordi sindacali del 21 maggio 1969, previo assorbimento dell'assegno integrativo di cui alla delibera 30 maggio 1968.

(16) Gli articoli del regolamento organico del personale dell'Ente emendati ed aggiunti riguardano:

- art. 26-bis « Indennità per il personale addetto agli impianti tecnologici »;
- art. 149 « Congedo speciale per motivi di salute: trattamento economico »;
- art. 150 « Infermità per causa di servizio o infortunio. Trattamento economico »;
- art. 151 « Assistenza sanitaria »;
- art. 152 « Durata del congedo ordinario per i salariati »;
- art. 152-bis « Disciplina delle assenze per brevi malattie »;
- art. 176 « Soppressione della IV cat. del personale salariato e nuova misura delle paghe ».

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7) la deliberazione 2 settembre 1969, approvata con decreto interministeriale n. 02312 del 27 ottobre 1969, con la quale, emendando gli articoli 26 e 176 del regolamento per il personale, gli scatti biennali di stipendio o paga sono calcolati sulla base della complessiva anzianità di servizio, salvo detrazione di un numero di anni stabiliti con apposita tabella;

8) la delibera 30 dicembre 1969, approvata con decreto interministeriale 5 marzo 1970, n. 0252, con la quale, a modifica dell'articolo 29 del regolamento, viene eliminato il limite massimo delle ore di lavoro straordinario mensilmente retribuibile, e si stabilisce che le prestazioni potranno essere effettuate in relazione alle effettive esigenze dell'attività dell'ente.

Oltre tali delibere altre sono state adottate a favore del personale dal Consiglio di amministrazione, le quali tutte, però, a seguito di intese intercorse con il Ministero del tesoro, sono state revocate con delibera 8 gennaio 1971 e sostituite con provvedimento articolato, in pari data, contenente modifiche ed integrazioni al vigente regolamento e ritocchi in aumento della dotazione organica delle unità impiegatizie. La suddetta delibera è stata inviata ai Ministeri vigilanti per l'approvazione.

Nel quadriennio in esame gli oneri per il personale hanno fatto registrare una incidenza media di circa l'80 per cento sul totale della spesa effettiva ordinaria, presentandosi, in complesso, superiori all'ammontare globale dell'entrata ordinaria (lire 9.130 milioni di oneri per il personale contro lire 9.016 milioni di entrate effettive ordinarie).

Alla data del 31 dicembre 1969 prestavano servizio presso l'EAS 359 unità impiegatizie, alle quali erano da aggiungere 36 elementi assunti a contratto per le esigenze dei lavori concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno: in totale, quindi, 395 unità sulle 418 previste in organico.

Alla stessa data il personale operaio di ruolo, previsto in organico in 510 elementi, era costituito da 406 unità a cui sono da aggiungere 43 salariati assunti a contratto, per le opere costruite con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno. Fra dette unità non sono compresi gli elementi adibiti all'esercizio degli acquedotti comunali, assunti in gestione dall'Ente, che, alla fine del 1969, assommano a n. 66 unità.

Al riguardo si ricorda che i Comuni, nell'affidare all'EAS la gestione dei propri impianti idrici, trasferiscono, in posizione di comando, il personale addetto agli acquedotti, personale che altrimenti dovrebbe essere sostituito da quello dell'Ente.

Come già riferito nella precedente relazione (17), poiché la retribuzione corrisposta dai Comuni al proprio personale è superiore a quella che l'Ente riconosce ai dipendenti salariati, recentemente, anche al fine di evitare tali disparità di trattamenti, l'Ente è venuto nella determinazione di limitare il rimborso ai comuni della misura della retribuzione al personale comandato, ad importo pari a quello stabilito per i propri operai.

Sempre in tema di salariati è da rilevare la vacanza principalmente nei gradi iniziali di complessive 104 unità, per le quali, tuttavia, non si sono potuti bandire i relativi concorsi per l'opposizione dei sindacati, che chiedevano la preventiva sistemazione in ruolo dei contrattisti di cui avanti si è fatto cenno (18).

Va anche osservato che non infrequentemente l'Ente, per la « carenza di operai comuni, e l'alta percentuale di operai con età superiore a 55 anni » non è in grado di poter effettuare lavori alle opere acquedottistiche con i propri salariati ed affida pertanto gli interventi ad imprese fiduciarie, con evidente sensibile aggravio di spesa.

(17) Vedi doc. XV, n. 1 già citato, pag. 15.

(18) Tale opposizione è stata superata con la recente delibera 8 gennaio 1971 che tra l'altro, prevede, nella prima applicazione del nuovo provvedimento, la possibilità di conferire i posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale dei singoli ruoli, mediante concorso interno per titoli ed esami al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Ente alla data del 1° gennaio 1971.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non v'è chi non veda la necessità di eliminare siffatto stato di cose attraverso l'assunzione, nelle forme previste dal vigente regolamento, del necessario personale al fine di consentire all'Ente di eseguire direttamente le opere acquedottistiche.

8. — NOTAZIONI CONCLUSIVE

Quanto sopra esposto porta a considerare che, almeno per ora, la situazione dell'Ente non presenta miglioramento alcuno, anche se notevole appare l'attività esplicata per conto della Cassa del Mezzogiorno, le cui opere però dovrebbero, per assicurare una rilevante entrata, essere lasciate in gestione all'Ente.

In effetti si deve riconoscere che, nel periodo di tempo considerato, sul piano legislativo sono stati assicurati all'Ente adeguati finanziamenti che avrebbero dovuto consentire, con la normalizzazione della gestione, la completa ripresa dello svolgimento della propria attività istituzionale.

In pratica, però, la impossibilità della contrazione dei mutui autorizzati con le leggi innanzi richiamate ha determinato una stasi, come già rilevato, nella attività primaria dell'Ente, con indubbe ripercussioni sulla possibilità di pervenire sollecitamente al risanamento economico della gestione.

Va ricordato in proposito che per la normativa vigente — legge 19 gennaio 1942, n. 27, e legge 17 aprile 1948, n. 774 — l'Ente deve provvedere all'attuazione del programma costruttivo con i contributi concessi dallo Stato e con i mutui di favore autorizzati per legge, mentre alle spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e di ammortamento dei mutui, nonché alle spese generali, deve far fronte con il gettito dei canoni di utenza e con il rimborso, da parte dei Comuni, delle quote di loro spettanza per le spese di esercizio e di manutenzione degli acquedotti non trasferiti all'Ente.

Allo stesso intendimento è preordinato il disposto della recente legge 13 agosto 1969, n. 617, che, allo scopo di consentire il risanamento dell'Ente, autorizza la concessione di un contributo statale di 1 miliardo e 300 milioni per cinque anni a copertura delle spese per il perseguimento dei fini istituzionali, per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e per il ripianamento dei bilanci al fine di permettere — unitamente alle altre provvidenze già stabilite — l'espansione dell'attività dell'Ente sulla base di un programma razionale, con l'obbligo di riservare una parte del contributo stesso all'estinzione delle passività esistenti in bilancio al 31 dicembre 1968.

Già nelle precedenti relazioni è stata rilevata la situazione di costante squilibrio economico e finanziario determinata dalla insufficienza dei ricavi per canoni di utenza — il cui contenimento è ispirato a ragioni di carattere sociale — a coprire i costi di gestione in continua ascesa, soprattutto per l'aumento degli oneri per il personale (19).

Il livellamento delle tariffe per le diverse località servite dagli acquedotti in gestione allo Ente, suggerito dai revisori dei conti nella loro relazione al consuntivo 1969, se da un lato può valere ad aumentare il gettito dei proventi, non può ritenersi efficace agli effetti sperati, ove non si operi un rigido contenimento delle spese di funzionamento. Ed al riguardo non può trascurarsi dal rilevare, per un verso, l'incidenza che su queste ultime hanno avuto i recenti miglioramenti economici concessi ai dipendenti con i provvedimenti innanzi ricordati ed approvati dall'Autorità di vigilanza e, per l'altro, l'aggravio di spesa che deriva all'Ente dall'affidamento ad imprese fiduciarie dell'esecuzione dei lavori cui dovrebbe attendere con il proprio personale salariato.

(19) Vedi anche le considerazioni in proposito svolte con la determinazione della Corte dei conti n. 527 del 7 settembre 1965 allegata alla relazione sugli esercizi 1962-63 e 1963-64: vol. CXC VII pag. 189.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge 13 agosto 1969, n. 617, fa obbligo all'Ente di predisporre una relazione contenente il piano di risanamento della gestione entro il 1973.

Detta relazione è stata allegata al preventivo per l'esercizio finanziario 1971: in essa, oltre alla riorganizzazione amministrativa ed al potenziamento dei vari servizi dell'Ente, con le necessarie modifiche della legge istitutiva per consentire l'espansione dell'attività dell'intera Isola, si prospetta:

- a) il potenziamento ed il rinnovamento degli acquedotti esterni con interventi prevedibili, nel quinquennio 1971-1975, per una spesa di circa 60 miliardi;
- b) il potenziamento e rinnovamento delle reti idriche e fognanti, con una previsione di spesa, sempre nel quinquennio, di circa 50 miliardi;
- c) l'adeguamento dei canoni di utenza ai limiti massimi consentiti;
- d) l'affidamento all'EAS della gestione dei grandi acquedotti al servizio delle grandi città;
- e) l'adeguamento del prezzo di fornitura dell'acqua ai serbatoi comunali;
- f) la concessione di contributi straordinari per almeno un altro quinquennio in attesa del completamento delle opere programmate.

La Corte, pur riconoscendo che talune di tali prospettive potrebbero essere decisive per l'ulteriore sviluppo dell'Ente, riconferma l'esigenza già prospettata anche nelle precedenti relazioni e segnalata altresì dal Ministero del tesoro, che l'amministrazione sia operata oculatamente e con l'osservanza di rigidi criteri di economicità al fine di conseguire la normalizzazione ed il definitivo risanamento economico della gestione.